I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1823/73 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 2697/70 della Commissione relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della sezione garanzia del FEAOG

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che dall'esame previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2697/70 del 29 dicembre 1970, relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della sezione garanzia del FEAOG [2], risulta la necessità di adattare le disposizioni previste all'articolo 6 del regolamento stesso; che è opportuno tener conto in tale occasione, del regolamento (CEE) n. 1697/71, del 26 luglio 1971, relativo al finanziamento delle spese di intervento nel settore del tabacco grezzo [3];

considerando, inoltre, che il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2476/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 [5], ha previsto che, dal 1° gennaio 1973, gli importi di compensazione riscossi o concessi negli scambi fra Stati membri sono considerati, per quanto concerne la politica agricola comune, come facenti parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e che, per conseguenza, è opportuno prevedere le modalità attinenti alla dichiarazione di detti importi di compensazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2697/70 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 6*

1. Le spese di cui agli articoli 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 786/69, 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 787/69, 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 788/69, 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2334/69, 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2305/70, 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2306/70, 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1697/71 debbono essere dichiarate nell'allegato II e giustificate in conformità dell'allegato III.

2. I dati ripresi nell'allegato II, colonna b), che debbono essere trasmessi alla Commissione entro il 20 gennaio, possono essere corretti soltanto nell'ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70.

Tuttavia, per le spese indicate al paragrafo 1, gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione, entro e non oltre il 20 febbraio, una retti-

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 63.
[3] GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 8.
[4] GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
[5] GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 148.

fica da presentarsi conformemente all'allegato III e relativa ad operazioni dell'anno precedente.

3. Le differenze derivanti dalla rettifica di cui al 2° comma del paragrafo precedente sono prese in conto nell'ambito dell'allegato I da trasmettersi alla Commissione entro il 20 febbraio.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2697/70 è completato dalle disposizioni seguenti:

«*Articolo 6 bis*

1. Gli importi di compensazione monetaria riscossi o concessi negli scambi fra Stati membri debbono essere dichiarati al lordo in occasione della trasmissione della domanda di cui all'articolo 3.

2. Se la riscossione ed il pagamento degli importi di compensazione di cui al paragrafo 1 non sono effettuati dallo stesso servizio, gli Stati membri possono far eseguire il versamento degli importi riscossi:

— nel conto aperto in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, oppure

— nel conto di un servizio od organismo, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70.»

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2697/70 è completato dall' allegato III che figura in allegato al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

Stato membro	
Prodotto	

ALLEGATO III

PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

dal 1° gennaio al 1973

TABELLA A — CALCOLO DELLE PERDITE SU VENDITE

N. della riga e metodo di calcolo	Voci	Unità (1)	Quantitativi ed importi unitari	Importi in moneta nazionale	Osservazioni
1	Quantitativi in giacenza al 1° gennaio 1973	tonnellate			
2	Valore delle scorte al 1° gennaio 1973	moneta nazionale			
3	Quantitativi acquistati dal 1° gennaio al 1973	tonnellate			
4	Spese per gli acquisti di cui alla riga 3	moneta nazionale			
5 = 1 + 3	Quantitativi riportati o acquistati	tonnellate			
6 = 2 + 4	Valore totale dei quantitativi riportati o acquistati	moneta nazionale			
7 = 6 : 5	Prezzo medio d'acquisto	moneta nazionale/t			
8	Quantitativi totali collocati dal 1° gennaio al 1973	tonnellate			
9	Entrate relative ai collocamenti di cui alla riga 8	moneta nazionale			
10	Quantitativi in giacenza al 31 dicembre 1973, da riportare	tonnellate			
11	Valore delle scorte al 31 dicembre 1973, da riportare	moneta nazionale			
12 = 8 + 10	Quantitativi totali collocati o da riportare	tonnellate			
13 = 9 + 11	Valore totale dei quantitativi collocati o da riportare	moneta nazionale			
14 = 13 : 12	Prezzo medio di vendita	moneta nazionale/t			
15 = 7 — 14	Perdita media su vendite e riporti	moneta nazionale/t			
16 = 15 × 12	Perdite sulle vendite dal 1° gennaio al 1973	moneta nazionale			

(1) I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.

Stato membro	
Prodotto	

PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI DI INTERVENTO

dal 1º gennaio al 1973

TABELLA B — CALCOLO DELLE SPESE TECNICHE E FINANZIARIE

N. della riga e metodo di calcolo	Voci		Unità (1)	Quantitativi ed importi unitari	Importi in moneta nazionale	Osservazioni
17	Quantitativi immagazzinati dal 1º gennaio al 1973		tonnellate		—	
18	Importo forfettario spese di entrata		moneta nazionale/t		—	
19 = 17 × 18	SPESE DI ENTRATA		moneta nazionale	—		
20	Quantitativi usciti dai magazzini dal 1º gennaio al 1973		tonnellate		—	
21	Importo forfettario spese di uscita		moneta nazionale/t		—	
22 = 20 × 21	SPESE DI USCITA		moneta nazionale	—		
23	Somma dei quantitativi in giacenza all'inizio di ciascun mese		tonnellate		—	
24	Somma dei quantitativi in giacenza alla fine di ciascun mese		tonnellate		—	
25 = $\frac{23 + 24}{2}$	Tonnellate/mese di magazzinaggio		t/mese		—	
26	Importo forfettario spese di magazzinaggio o di sosta		moneta nazionale		—	
27 = 25 × 26	SPESE DI MAGAZZINAGGIO O DI SOSTA		moneta nazionale	—		
28 = 7 × 25 × 0,005	SPESE DI FINANZIAMENTO		moneta nazionale	—		
29			moneta nazionale	—		
30			moneta nazionale	—		
31	Spese per doni di pertinenza della sezione garanzia del FEAOG	VALORE DEL PRODOTTO	moneta nazionale	—		
		ALTRE SPESE	moneta nazionale	—		
33 = 19 + 22 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32	TOTALE DELLE SPESE TECNICHE E FINANZIARIE		moneta nazionale			

(1) I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.

Stato membro	
Prodotto	

PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

dal 1º gennaio al 1973

TABELLA C — SINTESI

N. della riga e metodo di calcolo	Voci	Importi in moneta nazionale	
1	Eventuale saldo creditore del conto al 31 dicembre 1972		
2 = 16 tabella A	Perdite sulle vendite al 1973		
3 = 33 tabella B	Totale delle spese tecniche e finanziarie al 1973		
4 = 1 + 2 + 3	TOTALE		
5	Crediti diversi da quelli che figurano alle righe 1 di cui sopra nonché alle righe 9 e 11 della tabella A		
6 = 4 — 5	PERDITE NETTE PROVVISORIE AL 1973		
7	Perdite nette provvisorie fino alla fine del mese precedente		
8 = 6 — 7	Perdite nette del mese di 1973		

Data, timbro e firma
dell'organismo responsabile

ALLEGATO 1

Stato membro	
Anno	
Prodotto	Burro

TABELLA DELLE USCITE DAL DEPOSITO DI BURRO DI AMMASSO PUBBLICO, SECONDO GLI APPOSITI REGOLAMENTI, DAL 1° GENNAIO 1973 ALLA FINE DEL MESE DI

.....

Categorie di misure e disposizioni che le organizzano			Quantitativi (tonnellate) (1)	Valore da iscrivere in entrata (in M.N.)	Osservazioni
Categorie di misure e regolamenti del Consiglio (2)		Disposizioni della Commissione (2)			
a		b	c	d	e
I. Vendite a condizioni normali (Reg. 804/68 art. 6, par. 3, primo comma)		1. Reg. 685/69 2. Reg.			
		Totale I			
II. Misure particolari Reg. 804/68 art. 6, par. 3, secondo comma	A. Aiuto alimentare Reg. 1692/72	1. Reg. 2537/72			
		Totale A			
	B. Misure speciali diverse dall'aiuto alimentare Reg. 985/68 art. 7 bis	1. Reg. 1259/72 2. Reg. 1282/72 3. Reg. 1519/72 4. Reg. 1717/72 5. Reg. 2474/72 art. 1 al. a) 6. Reg. 2561/72 art. 1 al. a)			
		Totale B			
TOTALE GENERALE I + IIA + IIB					

(1) I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.
(2) Elenco di regolamenti da completare man mano che questi vengono pubblicati.